



Ministero dell'Università e della Ricerca

All'On. Ministro
SEDE

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Grecia"

Adunanza del 29-01-2020

Vista la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con **Prot. N. 1469 del 22/01/2020**, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Grecia",

viste le deliberazioni degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Grecia" relative al Regolamento Didattico di Ateneo, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,

esaminati gli ordinamenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale allegati,

considerate le osservazioni formulate dal Servizio Autonomia Universitaria e Studenti nella lettera di trasmissione degli atti,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI ORDINAMENTI DEI CORSI DI STUDIO, CON LE RISPETTIVE CLASSI DI APPARTENENZA, ALLEGATI ED ELENCATI, AI FINI DELLA LORO ISTITUZIONE.

ORDINAMENTI DIDATTICI PRESENTATI

Elenco dei corsi di laurea e laurea magistrale

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate & LM-68-Scienze e tecniche dello sport
SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

IL CUN

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE; SI RENDE NECESSARIA UNA SOSTANZIALE RIFORMULAZIONE

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate & LM-68-Scienze e tecniche dello sport

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE

Gli obiettivi formativi specifici del corso devono essere più precisamente formulati, anche mettendo in evidenza gli obiettivi di entrambe le classi di laurea raggiunti che giustificano l'istituzione del corso di laurea interclasse, e occorre inoltre fornire una descrizione del percorso formativo (organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento) coerente con l'attribuzione dei CFU indicati nella Tabella delle attività formative. Nella convenzione tra gli atenei all'Art. 8 "Programmazione e gestione della didattica" è scritto che l'attività didattica è erogata presso le sedi di entrambe le Università in convenzione, svolgendo almeno un semestre in ciascuna sede. Le attività formative sono suddivise tra le due Università, ciascuna delle quali assicura un minimo di 36 crediti formativi universitari tra le attività caratterizzanti e/o affini programmate nel biennio di studi; nella descrizione del percorso formativo va anche chiarito bene tutto ciò e come sarà gestita la mobilità studentesca.

Nella Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento occorre indicare la data in cui tale parere è stato espresso.

Per i descrittori "Conoscenza e capacità di comprensione", e "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre indicare con quali attività formative i risultati indicati sono conseguiti, facendo riferimento agli ambiti



Ministero dell'Università e della Ricerca

disciplinari o a specifici settori scientifico-disciplinari presenti nella tabella della attività formative e vanno messi in evidenza le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati.

Si chiede di espungere il seguente codice ISTAT in quanto gli obiettivi formativi specifici e il percorso formativo non sono particolarmente coerenti con tale unità professionale:

-Organizzatori di eventi e di strutture sportive - (3.4.2.5.1)

- Tabella attività formative

Considerando che la somma dei valori minimi dei CFU per tutti gli ambiti disciplinari dell'intero percorso formativo è pari a 111 CFU (su 120 CFU totali) l'intervallo di crediti attribuiti a ciascun gruppo non può essere maggiore di 9; il gruppo 2 (M-EDF/01 , M-EDF/02) presenta un intervallo troppo ampio (32-48).

La prova finale deve prevedere la presentazione di una tesi elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, verificare la coerenza del numero di CFU attribuiti alla prova finale che appare troppo esiguo.

Non sono previsti CFU per Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) il che non appare coerente con Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d (2 CFU)

Poiché per conseguire la laurea lo studente deve conoscere obbligatoriamente una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana (Vedi obiettivi formativi qualificanti della classe), è necessario prevedere un numero adeguato di CFU per garantire l'acquisizione di tali competenze linguistiche nel corso di laurea o, in alternativa, dichiarare che tali competenze fanno parte delle conoscenze richieste per l'accesso (livello non inferiore al B1 del QCER).

Non risultano previsti CFU per attività di " tirocinio formativo o di orientamento" né "Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali", il che non appare coerente con gli obiettivi delle classi. In particolare negli obiettivi formativi qualificanti delle classi LM-67 e LM-68 è previsto quanto segue: ".....i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi presso strutture idonee sotto la diretta responsabilità degli Atenei".

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE